

STATUTO

DMG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CONDOFURI RC VIA PAOLO
SESTO SNC

Numero REA: RC - 210889

Codice fiscale: 03119040800

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-02-2020 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	
	"DMG SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA - NORME APPLICABILI	
	Articolo 1 - Costituzione e sede sociale	
	E' costituita la società cooperativa sociale denominata "DMG	
	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE". La Società ha sede nel Comune	
	di CONDOFURI e potrà istituire succursali, agenzie e	
	rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei	
	termini di legge. Il domicilio di ogni socio per i rapporti	
	con la società è quello risultante dal libro soci.	
	Articolo 2 - Durata della società	
	La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.	
	Articolo 3 - Norme applicabili	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibili con la	
	disciplina cooperativistica.	
	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 4 - Scopo sociale	
	La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e	

	persegue l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di	
	servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91,	
	lettera a) e lo svolgimento di attività mirate	
	all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1	
	l. 381/91 lettera b) . La società, al fine del	
	perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria	
	attività anche con terzi.	
	Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il	
	carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione	
	dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal d.lg.c.p.s.	
	14/12/1947 n.1577, come modificato dall'art.6 comma 1 lett.	
	c) della Legge 8/11/1991 n.381, nonché la cancellazione	
	dall'Albo regionale di cui all'art.9 della stessa Legge	
	381/1991.	
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai	
	principi della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ai sensi dell'art. 45 della Costituzione Repubblicana e	
	dell'art.2511 del codice civile.	
	Lo scopo mutualistico che i soci cooperatori intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata e con la prestazione della propria attività	
	lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	

	mutualistici, i soci, all'atto dell'ammissione o	
	successivamente, ed in relazione all'attività lavorativa da	
	svolgere, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto	
	di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consentita dalla legislazione italiana, secondo le	
	modalità di cui all'art.18 del presente statuto.	
	Articolo 5 - Oggetto	
	La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e	
	persegue l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di	
	servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91,	
	lettera a) e lo svolgimento di attività mirate	
	all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1	
	l. 381/91 lettera b) .	
	La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può	
	svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La cooperativa persegue le seguenti attività:	
	Relativamente alla lettera a) art. 1 legge 381/91:	
	- Attività di assistenza socio - sanitaria anche	
	domiciliare, compresa la gestione di centri diurni, di primo	
	intervento, di accoglienza e di comunità alloggio per il	
	recupero di persone socialmente svantaggiate, anziani,	
	disabili;	
	- Attività di assistenza domiciliare con l'ausilio di	

	personale qualificato e non;	
	- Attività di animazione e iniziative ricreative,	
	culturali, sportive;	
	- Gestione di asili nido, scuola materna e mense sociali,	
	parchi giochi e ludoteche;	
	- Gestione di case albergo, case famiglia, strutture	
	educativo-assistenziali residenziali e non, strutture termali;	
	- Gestione e partecipazione alla produzione di apparati e	
	servizi di telesoccorso, teleassistenza, telemedicina e	
	telelavoro;	
	- Servizio trasporto persone disabili, malati non	
	autosufficienti con l'ausilio di mezzi e personale	
	qualificato;	
	- Attività educative, formative, di supporto e recupero	
	scolastico ed extrascolastico per i minori e adulti,	
	extracomunitari etc, destinatari dello scopo sociale;	
	- Attività di collaborazione con associazioni ed	
	enti che operano nel settore socio - sanitario ed	
	educativo;	
	Relativamente alla lettera b) art. 1 legge 381/91:	
	- installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri	
	lavori di costruzione e installazione. installazione di	
	impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento	
	dell'aria;	
	- Manutenzione, edilizia immobiliare, rifacimento di	

	pavimentazione, pareti e facciate di immobili civili ed	
	industriali, ristrutturazione generale degli stessi, lavori	
	di carpenteria e muratura in genere, pulitura, pittura,	
	rifinitura di immobili, installazione di contro-soffitti ed	
	opere in cartongesso, installazione e manutenzione di	
	impianti elettrici, idraulici e di irrigazione, di isolamento	
	termoacustico e di impianti condominiali per lo sfruttamento	
	dell'energia solare, lavori volti all'ottenimento della	
	certificazione energetica degli edifici.	
	- Idrospurghi, pulizia pozzi neri, pulizia strade e	
	piazzali, smaltimento rifiuti speciali. servizi per	
	l'ambiente in particolare progettazione, costruzione e	
	manutenzione di parchi, giardini ed aree verdi attrezzate,	
	servizi di pulizia di condomini, enti, aziende e comunità, di	
	derattizzazione e disinfestazione, di giardinaggio e	
	portineria	
	- L'organizzazione di manifestazioni, festival, mostre,	
	servizio hostess, congressi, convegni, spettacoli, animazione	
	feste e viaggi a scopo ricreativo o lavorativo, cerimonie ed	
	iniziative di rappresentanza;	
	- Prestare opera di vigilanza e custodia di aree pubbliche e	
	private nonché attività investigative;	
	- Corsi di lingua a tutti i livelli;	
	- Corsi di formazione e aggiornamento professionale ad ogni	
	livello;	

	- La manutenzione, la pulizia e la gestione di spazi	
	pubblici e privati, immobili di ogni tipo, di edifici, di	
	impianti sportivi, reti idriche e fognarie, spiagge, arenili	
	e lidi per la balneazione, di strade, piazze, stazioni	
	ferroviarie, sale di attesa, e luoghi di ritrovo;	
	- Servizi e lavori di custodia cimiteriale nonché attività	
	di agenzia funebre;	
	- La cura e la gestione degli arredi urbani (manutenzione	
	cura del verde, di giardini, di parchi e di aiuole potatura e	
	sfascio di erbe, potatura di siepi ed alberi, manutenzione di	
	tappeti erbosi; realizzazione, cura e manutenzione della	
	segnaletica orizzontale e verticale; spezzamento e pulizia	
	delle strade pubbliche e private; raccolta e smaltimento	
	rifiuti; raccolta differenziata porta a porta; ritiro	
	ingombranti, gestione di parcheggi, rifacimento e	
	manutenzione dei numeri civici e della toponomastica;	
	disinfestazione e derattizzazione di locali pubblici e	
	privati);	
	- L'affissione e distribuzione di manifesti, locandine e	
	simili, per conto di altri, la gestione di spazi pubblicitari	
	per conto di altri;	
	- Tutela dell'ambiente mediante promozione di iniziative e	
	realizzazione di strutture idonee;	
	- Valorizzazione degli ambienti rurali;	
	- Organizzazione di attività di escursionismo e trekking;	

	- Attività di informazione e sensibilizzazione dei rischi	
	derivanti dai fenomeni di inquinamento ambientale,	
	intervenedo in tutte le sedi opportune garantendo il	
	rispetto dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a	
	garanzia dell'equilibrio naturale;	
	- Attività di tutela nel campo del consumatore e	
	dell'impresa con funzioni di supporto e di promozione del	
	sistema economico locale, attuando attività di consulenza,	
	organizzazione e programmazione di interventi in diversi	
	settori, garantendo imparzialità a tutti i soggetti economici	
	attuando il rispetto degli interessi più generali	
	dell'economia;	
	- Servizi logistici di ogni genere: fattorinaggio, servizio	
	pony express, consegna documenti a domicilio, traslochi,	
	magazzinaggio, deposito bagagli;	
	- Servizio di trasporto di persone, di cose, ADR e RID;	
	- Attività di fornitura di mobili, arredi, attrezzature per	
	utenti sia pubblici che privati;	
	- Servizi di carrozzeria, di soccorso stradale in caso di	
	sinistro con ritiro e riconsegna autovettura, perizie	
	tecniche di parte;	
	- Vendita autoveicoli di ogni genere sia nuovo che usato;	
	- Noleggio auto e qualsiasi altro mezzo con e senza	
	conducente;	
	- Promozione e gestione di attività artigianali, agricole ed	

	allevamento di animali;	
	- Commercio all'ingrosso e al dettaglio, anche mediante	
	affiliazione in franchising, di prodotti alimentari e non,	
	nonché attività di e-commerce;	
	- Preparazione e fornitura di piatti pronti a base di carne e	
	di pollame e di cibi e pasti preparati da asporto;	
	- Gastronomia e servizio catering per eventi, banqueting,	
	ristorazione, servizi per cerimonie e rinfreschi, anche a	
	domicilio;	
	- Diffusione e valorizzazione della cultura enogastronomica	
	locale e del territorio, dello slow food;	
	- Commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio di carni	
	e di prodotti a base di carne, di prodotti di salumeria e	
	formaggi;	
	- Gestione e conduzione, sotto qualsiasi forma, di	
	ristoranti, self service, bar, pasticcerie, yogurterie,	
	rosticcerie, pizzerie, birrerie, pizza da asporto,	
	ristorante, trattoria.	
	- Gestione e conduzione di hotels affittacamere per	
	soggiorni, case vacanza, locande, bed and breakfast,	
	stabilimenti termali, ed in genere di locali pubblici ed	
	aperti al pubblico con somministrazione di alimenti e bevande;	
	- L'esecuzione di lavori edili per la costruzione di	
	edifici per civili abitazioni, edifici ed impianti	
	industriali in genere, strade, ponti, dighe, gallerie,	

	acquedotti, fognature, gasdotti e metanodotti, opere	
	marittime e fluviali, opere di sistemazione idraulica	
	in genere, armamenti ferroviari, lavori di movimento	
	terra, lavori inerenti la sistemazione di aree di	
	verde pubblico e privato, lavori di tinteggiatura e	
	verniciatura di ogni tipo di edificio, costruzione di	
	porti ed aeroporti, demolizione e manutenzione di	
	stabili, esecuzione di opere di edilizia in genere;	
	- Manutenzioni e riparazioni edili ed affini, tinteggiatura e	
	decorazioni, pulizia e bonifica di alvei, fiumare e torrenti,	
	manutenzione e pulizia di autoveicoli, di monumenti storici	
	ed artistici;	
	- Progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti	
	elettrici, idraulici, di riscaldamento, di condizionamento,	
	fotovoltaici, termici, geotermici, parafulmini, minieolico di	
	videosorveglianza di allarme, telefonici, antincendio, sia	
	privati che pubblici;	
	- Gestione di sistemi di automatismi in genere;	
	- Effettuare attività di identificazione dei fattori di	
	rischio per i lavoratori con individuazione ed elaborazione	
	DVR e misure di sicurezza, nonché predisposizione di corsi	
	di formazione per datori di lavoro, per i rappresentanti dei	
	lavoratori, per i lavoratori ecc.; Misurazioni dei livelli di	
	emissione del rumore, vibrazioni braccio e intero corpo,	
	microclima ecc.;	

	- La consulenza tecnica sulla realizzazione, applicazione,	
	gestione ed assistenza di sistemi di gestione aziendale,	
	gestione ambientale, antincendio, gestione di sistemi di	
	qualità, sicurezza, prevenzione ed igiene nell'ambiente di	
	lavoro e tutela dell'ambiente esterno e relativi interventi	
	auditing;	
	- Manutenzione e messa a norma CEE su tutti i tipi di	
	attrezzature e macchine	
	- Promuovere la creazione di marchi e segni distintivi di cui	
	la società sia interessata a divenire titolare, curarne la	
	registrazione, e attuarne la tutela, acquisirne eventualmente	
	il diritto di utilizzazione;	
	- Promuovere e organizzare attività di informazione,	
	divulgazione, formazione professionale, sperimentazione e	
	ricerca, anche in collaborazione con soggetti privati ed enti	
	pubblici, connesse con il proprio oggetto sociale;	
	- La gestione e fornitura di servizi informatici e servizi	
	internet;	
	- Servizi connessi al settore informatico, telematico, di	
	internet o comunque dei servizi di comunicazione anche	
	risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, ivi compresa la	
	commercializzazione dei prodotti, servizi e sistemi di	
	telecomunicazione, telematici multimediali ed elettronici di	
	connessione e/o interconnessione alle diverse reti e la	
	diffusione, attraverso le reti stesse, di informazioni di	

	tipo culturale, tecnico, pubblicitario, di intrattenimento o	
	di qualsiasi altro genere ed in qualsiasi formato, anche per	
	conto terzi;	
	- La consulenza ed assistenza informatica sia software che	
	hardware;	
	- Svolgere attività di patronato, attività sindacale,	
	affiliandosi a enti già riconosciuti come tali nello Stato	
	Italiano;	
	- Svolgere servizio di centro raccolta c.a.f.;	
	- Promuovere l'istituzione e la gestione di centri di	
	raccolta ed assistenza agricola	
	- Servizi e consulenze di diversa natura: amministrativa,	
	fiscale, aziendale, commerciale, tributaria, legale;	
	- Servizi di elaborazione dati contabili, indagini e	
	sondaggi di mercato, assistenza tecnica ad imprenditori,	
	aziende, famiglie, enti, associazioni ed operatori in genere;	
	- Assistere le aziende nell'attività di pianificazione	
	commerciale con particolare riguardo al marketing strategico,	
	all'analisi degli investimenti finalizzati al potenziamento	
	della struttura commerciale nonché predisporre studi di	
	fattibilità per le scelte del portafoglio clienti;	
	- Effettuare attività di pianificazione fiscale, societaria,	
	economica, patrimoniale e finanziaria con analisi degli	
	investimenti e studi di fattibilità con redazione di business	
	plan e budget previsionali;	

	- Predisporre e realizzare sistemi di qualità aziendale,	
	anche riferiti alla qualità dell'ambiente;	
	- Dare assistenza alle aziende in materia di finanza	
	agevolata, curando, nei limiti consentiti dalle vigenti norme	
	di legge, operazioni finanziarie e di finanziamento, nonché	
	qualunque altra attività ritenuta necessaria o utile al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale;	
	- Promuovere iniziative utili allo sviluppo delle piccole	
	imprese in tutti i settori economici;	
	- L'attività di prestazione di servizi finanziari ed	
	aziendali in genere, con esclusione di quelli riservati alle	
	professioni protette, a società partecipate, anche	
	indirettamente, il tutto sempre nei limiti di cui all'art.	
	113 del predetto Decreto Legislativo n. 385/93	
	- Compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e	
	finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute utili per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di ogni	
	attività di intermediazione mobiliare ed immobiliare ex lege	
	30 settembre 1989;	
	- Acquisizione di mandati di agenzia e di rappresentanza di	
	software, servizi informatici, computer, accessori	
	elettronici e materiale elettronico;	
	- Consulenza, promozione, intermediazione di servizi	
	finanziari e l'attività di mediazione creditizia per	
	operatori economici e privati, in particolare l'assistenza	

	verso Istituti autorizzati relativamente alle pratiche di	
	prestiti fiduciari a privati, crediti immobiliari, prestiti	
	fiduciari a piccole e medie imprese, l'assistenza nelle	
	pratiche relative a servizi di factoring, promosse verso	
	Istituti autorizzati, l'assistenza nelle pratiche di	
	smobilizzo di portafoglio e anticipi su contratti, la	
	promozione commerciale, la promozione e l'assistenza(nei	
	rapporti con gli Istituti autorizzati) dei clienti nelle	
	pratiche relative a contratti di leasing, nonché la	
	rappresentanza di aziende finanziarie, assicurative, Istituti	
	di credito di diritto pubblico e privato, sia nazionali che	
	esteri.	
	- La società può altresì assume mandati agenziali da parte	
	di società di assicurazione, l'attività e la consulenza nel	
	settore assicurativo, la gestione di agenzie e sub-agenzie	
	assicurative, la stipula di polizze assicurative e	
	fideiussorie e la raccolta delle polizze medesime, la	
	diffusione della conoscenza nel settore assicurativo, anche	
	mediante la distribuzione di opuscoli o pubblicazioni	
	nonché ogni altra attività comunque connessa con le	
	assicurazioni. La società assume mandati di agenzia e	
	rappresentanza, in relazione ai settori sopraindicati.	
	- Consulenze immobiliari ed attività di intermediazione	
	di ogni genere, permuta, vendite, locazioni nei limiti	
	consentiti dalle vigenti norme di legge;	

	- Gestire condomini e tenerne la contabilità;	
	- Fornire ad imprese, cittadini e famiglie servizi telematici;	
	- Attività di Agenzia di lavoro, nel rispetto delle	
	prescrizioni vigenti, per fornire intermediazione tra domanda	
	e offerta di lavoro;	
	- Consulenze tecniche di ogni genere, perizie di parte,	
	visure catasto, vulture, frazionamenti, rilievi ed ogni altra	
	attività connessa alle precedenti;	
	- Attività di gestione agenzia di viaggi con servizi connessi	
	quali prenotazione biglietti aerei, ferroviari,	
	organizzazione di viaggi e visite guidate, nonché la	
	collaborazione con imprese, società ed enti operanti nel	
	campo del turismo, volte ad incrementare i flussi turistici	
	ed a rendere più agevole il soggiorno dei turisti stessi.	
	La società potrà compiere, nel rispetto delle norme	
	vigenti, tutti gli atti e le operazioni necessarie, utili o	
	connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale. Essa potrà,	
	tra l'altro, sempre in via strumentale e non come attività	
	prevalente, con esclusione dell'esercizio nei confronti del	
	pubblico, assumere finanziamenti e mutui; ricevere e	
	prestare avalli, fidejussioni ed altre garanzie personali e	
	reali, in favore di soci o di terzi, anche a titolo gratuito;	
	assumere direttamente o indirettamente interessenze e	
	partecipazioni in associazioni, enti, consorzi o altre	
	società o imprese aventi oggetto analogo ed affine o comunque	

	connesso al proprio.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa si	
	propone di partecipare al rafforzamento del movimento	
	cooperativo e di integrare la propria attività con quella	
	degli altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a	
	consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo	
	cooperativo.	
	Nel rispetto delle norme di legge la Società potrà, pertanto,	
	effettuare tutte le operazioni economiche, mobiliari,	
	immobiliari e finanziarie necessarie o utili per lo	
	svolgimento delle attività d'impresa; potrà ricevere prestiti	
	dai soci secondo le modalità fissate da apposito regolamento;	
	potrà assumere interessenze o partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in altre imprese cooperative o legate al movimento	
	cooperativo, anche se costituite in forma non cooperativa;	
	potrà aderire ad altri enti od organismi economici, morali,	
	culturali, assistenziali; potrà partecipare con oblazioni a	
	tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare i	
	principi del mutuo soccorso ed i legami di solidarietà, potrà	
	usufruire di tutti i contributi e agevolazioni messi a	
	disposizione dallo Stato, Regioni, Provincie e Comuni, nonché	
	da Enti Pubblici e Privati e dalla Comunità Europea.	
	La Cooperativa persegue la collaborazione istituzionale con	
	ogni altro soggetto pubblico e privato operante nel settore	
	dei servizi alla persona. Le forme di collaborazione per la	

	gestione dei servizi sono disciplinate mediante convenzione.	
	La cooperativa può svolgere le proprie attività anche nei	
	confronti di terzi non soci.	
	TITOLO III - SOCI	
	Articolo 6 - Numero e requisiti dei soci	
	I soci possono essere: Soci Cooperatori, Soci Sovventori,	
	Soci volontari e persone esercenti attività di consulenza e	
	assistenza ai sensi dell'art. 10 della Legge 381/91. Il	
	numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto sociale o che	
	comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini	
	sociali con la propria attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa. L'ammissione	
	pertanto deve essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base	
	delle concrete esigenze di sviluppo della stessa, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo	
	periodo, e non deve compromettere l'erogazione del servizio	
	mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed	

	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento dell'ente.	
	Possono anche essere ammessi alla cooperativa soci volontari,	
	che prestino la loro attività gratuitamente, i quali saranno	
	iscritti in apposita sezione del libro soci e la cui	
	prestazione a favore della cooperativa sarà disciplinata	
	conformemente a quanto prescritto dalla legge n.381	
	dell'8/11/1991 e successive modificazioni.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella esercitata dalla	
	Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente	
	o in contrasto con quella della cooperativa stessa; a tal	
	fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i	
	mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro	
	dimensioni imprenditoriali.	
	I soci cooperatori:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa; b)	
	partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	

	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	ed il proprio lavoro, secondo le modalità definite	
	dall'apposito regolamento interno.	
	Possono essere ammesse quali soci le persone giuridiche i cui	
	scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa o che siano soggette alla direzione o al	
	controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non	
	siano in contrasto con quelli della cooperativa.	
	Inoltre, possono essere ammessi quali soci sovventori le	
	persone fisiche, le persone giuridiche, altri enti, società e	
	soggetti diversi, nei limiti e secondo le disposizioni di cui	
	all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 della	
	legge n. 59/1992, la Cooperativa potrà avvalersi delle	
	relative forme di finanziamento.	
	Nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 2526 c.c.	
	potranno essere emessi strumenti finanziari.	
	Nel caso in cui la Cooperativa intenda avvalersi delle	
	facoltà individuate in uno o più dei tre commi precedenti,	
	dovrà preventivamente approvare apposito regolamento che	
	disciplini gli obblighi e i diritti dei soggetti, in	
	conformità alle vigenti normative.	
	Articolo 7 - Ammissione a socio	
	Chi intende essere ammesso come Socio cooperatore dovrà	
	presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che	

	dovrà contenere:	
	1) l'indicazione del nome, cognome, data di nascita,	
	cittadinanza, residenza e codice fiscale;	
	2) l'indicazione della sua effettiva attività lavorativa,	
	della capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute nonchè del tipo di rapporto di lavoro che il socio	
	intende instaurare con la Cooperativa, nel rispetto delle	
	disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;	
	3) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	che non dovrà essere inferiore a quella stabilita dall'atto	
	costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla	
	legge;	
	4) la dichiarazione di impegno ad attenersi al presente	
	Statuto, ai Regolamenti e alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli Organi Sociali;	
	5) la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui all'articolo 35 del presente statuto.	
	Nella domanda di ammissione, le persone giuridiche, qualora	
	possano aderire alla cooperativa, oltre a quanto previsto per	
	i soci cooperatori, compatibilmente con il loro stato di	
	persone giuridiche, dovranno altresì indicare i soggetti che	
	la rappresenteranno e produrre copia della delibera avente ad	
	oggetto la domanda di ammissione a socio con l'individuazione	
	del mandatario. Spetta all'organo amministrativo richiedere	

	la documentazione ulteriore eventualmente necessaria per	
	verificare se ricorrano, o meno, cause di contrasto o	
	incompatibilità della domanda di ammissione agli scopi e alle	
	disposizioni contenute nell'atto costitutivo.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di	
	incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda	
	e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del	
	capitale anche ai sensi dell'art.21.	
	Ove esista un Amministratore unico, le competenze di cui al	
	comma precedente spettano all'Assemblea dei soci, che sarà	
	allo scopo prontamente convocata dall'Amministratore unico.	
	Con riferimento ai soci cooperatori, la delibera di	
	ammissione può stabilire la tipologia del rapporto	
	mutualistico che viene instaurato con la cooperativa ai sensi	
	del precedente art. 4 penultimo comma.	
	La delibera di ammissione verrà comunicata tempestivamente	
	all'interessato e sarà annotata al libro soci dopo che da	
	parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti	
	di cui all'art. 8 e secondo le modalità ivi individuate.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti, la	
	delibera diventerà inefficace.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo	
	amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la	

	delibera e comunicarla al soggetto interessato. Quest'ultimo,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può chiedere all'organo amministrativo che sulla propria	
	domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in	
	occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Articolo 8 - Obblighi dei soci	
	I Soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità	
	e nei termini previsti dal presente statuto;	
	b) al versamento della tassa di ammissione, se prevista, non	
	soggetta a restituzione e acquisita alla riserva legale	
	indivisibile, come determinato dall'organo amministrativo;	
	c) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio	
	su proposta dell'organo amministrativo;	
	c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;	
	d) se soci cooperatori, a partecipare conferendo il proprio	
	lavoro alla attività dell'impresa sociale in relazione al	
	tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità	
	delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	e) a partecipare alle assemblee e alla vita della Cooperativa	
	rispettandone norme statutarie e regolamenti.	

	E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi	
	contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano	
	identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente	
	nonchè di prestare lavoro subordinato a favore di terzi	
	esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello	
	della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione	
	dell'organo amministrativo, o dell'assemblea in caso di	
	amministratore unico, che terrà conto anche della tipologia e	
	delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	Articolo 9 - Soci Speciali	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	

	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa. La delibera di ammissione	
	dell'organo amministrativo stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione, in misura anche inferiore rispetto a	
	quanto previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento del capitale sociale. Il socio appartenente alla	
	categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed	
	esercita il diritto di voto solamente in occasione delle	
	assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del	
	bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti	
	dall'art. 2476 del codice civile.	
	Ai soci speciali si applicano le disposizioni in materia di	

	recesso e decadenza di cui all'art. 11 e seguenti del	
	presente statuto.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione,	
	egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione	
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti	
	dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve	
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio	
	ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli	
	effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini, le	
	modalità e le conseguenze previste dall'articolo 13.	
	Tutte le competenze attribuite dal presente articolo	
	all'organo amministrativo spettano invece all'Assemblea dei	
	soci laddove la cooperativa sia amministrata da un	

Amministratore unico.		
TITOLO IV - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE		
Articolo 10 - Perdita della qualità di socio		
Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione,		
decadenza e per causa di morte.		
Articolo 11 - Recesso		
Oltre che per i casi previsti dalla legge, può recedere il		
Socio:		
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;		
b) che non si trovi più in grado di partecipare al		
raggiungimento degli scopi sociali.		
c) il cui rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o		
di altra natura, per qualsiasi causa e motivazione, sia stato		
risolto.		
La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera		
raccomandata. Spetta all'organo amministrativo, o		
all'assemblea in caso di amministratore unico, entro 60		
giorni dalla domanda, constatare se ricorrano i motivi che a		
norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso.		
Articolo 12 - Decadenza		
La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo, o		
dall'assemblea in caso di amministratore unico, nei confronti		
dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di		
quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di		
incompatibilità previste dall'articolo 6 e dall'articolo 8		

	ultimo comma oppure nel caso di sopravvenuta inabilità	
	fisica, e per qualunque causa che impedisca al socio di	
	partecipare validamente ai lavori dell'impresa sociale.	
	Qualora ricorrano particolari esigenze interne alla	
	Cooperativa, l'organo amministrativo, o l'assemblea in caso	
	di amministratore unico, ha facoltà di escludere dalla	
	decadenza i soci che si trovino in condizioni di sopravvenuta	
	inabilità fisica, fissando il limite massimo della	
	eccezionale prosecuzione.	
	Articolo 13 - Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo o -	
	qualora l'amministrazione della società sia affidata ad un	
	amministratore unico - dall'assemblea nei confronti del Socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti	
	sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di	
	tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;	
	c) che si renda moroso nel versamento della tassa di	
	ammissione e delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	Società;	
	d) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità	
	fra quelle previste dallo Statuto all'articolo 6 o	

	all'articolo 8 ultimo comma;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	
	f) che commetta atti valutabili quali notevole inadempimento,	
	come delimitato dall'articolo 1453 del C.C.;	
	g) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato	
	risolto per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;	
	h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto anche per inadempimento;	
	i) che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con	
	diligenza il programma di formazione di cui all'articolo 9 e,	
	pertanto, non abbia conseguito gli obiettivi che sono lo	
	scopo del suo rapporto associativo;	
	l) che in qualunque modo arrechi danni alla Società	
	Cooperativa;	
	m) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati infamanti.	
	Articolo 14 - Effetti della perdita della qualità di socio	
	Il recesso, la decadenza e l'esclusione producono la loro	
	efficacia con la delibera adottata dall'organo competente e	
	con la conseguente trascrizione a libro soci. Salvo diversa e	
	motivata decisione dell'organo amministrativo, alla	
	deliberazione consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto	
	di lavoro instaurato ai sensi dell'articolo 4 ultimo comma.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed	

	esclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono	
	l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; le	
	controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in	
	merito ai provvedimenti adottati su tali materie saranno	
	demandate alla decisione arbitrale, secondo quanto previsto	
	dall'articolo 35 del presente Statuto.	
	Articolo 15 - Rimborso delle quote	
	I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto	
	al rimborso del capitale effettivamente versato, come	
	eventualmente aumentato per effetto delle rivalutazioni	
	operate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 o delle integrazioni	
	effettuate a titolo di ristorno, nonché i dividendi	
	eventualmente maturati di cui alla lettera d) dell' articolo	
	23; la liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base	
	del bilancio nel quale si è verificato lo scioglimento del	
	rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale sociale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del	
	c.c. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla Società Cooperativa fino a concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei sei	
	mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.	

	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale	
	sociale assegnato al socio ai sensi dell'articolo 2545 sexies	
	può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi	
	legali, entro un massimo di cinque anni.	
	Articolo 16 - Causa di morte del socio	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al	
	rimborso di quanto stabilito nel precedente articolo si	
	matura, nella misura e con le modalità medesime ivi previste,	
	allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel corso del qualsiasi verificata la	
	morte.	
	Articolo 17 - Modalità del rimborso delle quote da parte	
	degli eredi	
	I Soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del Socio	
	defunto, dovranno chiedere il rimborso entro e non oltre	
	l'anno della scadenza dei sei mesi, indicati rispettivamente	
	nei precedenti articoli 15 e 16.	
	Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un	
	unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non	
	sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno	
	devolute, con deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio di	
	Amministrazione o dell'Amministratore Unico, se esistenti,	
	alla riserva legale.	

	TITOLO V - CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI	
	Articolo 18 - Conferimento delle prestazioni di lavoro	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di	
	lavoro, la prestazione di lavoro del socio viene disciplinata	
	da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea	
	ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per le	
	assemblee straordinarie.	
	Detto regolamento stabilisce:	
	a) le tipologie di rapporto instaurabili con i soci	
	lavoratori;	
	b) le prestazioni ed i relativi trattamenti economici e	
	normativi;	
	c) l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in	
	relazione anche alle diverse tipologie di rapporti	
	instaurabili con i soci e con il restante personale,	
	dipendente o collaboratore;	
	d) le ragioni in presenza del quale l'organo amministrativo	
	può deliberare la sospensione o la riduzione delle	
	prestazioni lavorative dei soci, ed i relativi effetti;	
	e) i parametri di carattere economico, produttivo e	
	finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare	
	lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi	
	fronte;	
	f) il programma di mobilità in presenza delle condizioni	

	previste dalla legge;	
	g) le misure da adottare in caso di approvazione di un piano	
	di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità	
	richiamate dalla legge.	
	L'Assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare l'integrazione delle retribuzioni dei soci	
	lavoratori nel tassativo rispetto di quanto previsto	
	dall'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 e comunque in proporzione	
	alla quantità e qualità di lavoro che ciascun socio ha	
	prestato durante l'esercizio sociale. Le somme ripartite a	
	tale titolo potranno anche essere destinate, sempre previa	
	delibera dell'assemblea, all'aumento delle quote sociali sino	
	al massimale consentito dalle leggi vigenti.	
	TITOLO VI - RISTORNI	
	Articolo 19	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore	
	al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici	
	complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e	
	svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla	
	quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai	
	soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni	
	dell'assemblea, mediante:	

	- integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche	
	per l'attivazione del prestito sociale.	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile	
	l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b)	
	dell'articolo 23 del presente statuto.	
	TITOLO VII - PATRIMONIO SOCIALE BILANCIO	
	Articolo 20 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti sottoscritti dai soci ordinari,	
	rappresentati da quote, ciascuna di un valore non inferiore	
	né superiore ai limiti di legge;	
	2) dalle quote nominative trasferibili, di valore nominale	
	non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi	
	vigenti detenute dai soci sovventori;	
	b. dalle somme eventualmente versate dai soci quale	
	sovrapprezzo ai sensi del precedente articolo 8 lettera c);	
	c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. da ogni altro fondo o riserva costituito dall'assemblea	

	e/o previsto per legge.	
	Le riserve legali, statutarie e straordinarie di cui alle	
	precedenti lettere c), d), e) sono indivisibili e,	
	conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci	
	durante la vita della cooperativa, né all'atto dello	
	scioglimento. Tale carattere di indivisibilità è in ogni caso	
	attribuito e conservato alle riserve accantonate a tal fine	
	dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del DLPCS 14	
	dicembre 1947, n. 1577, del titolo III del DPR 29 settembre	
	1973, n. 601 e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977,	
	n. 904. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci	
	nel limite della quota di capitale sociale sottoscritta.	
	Articolo 21 - Versamento delle quote sottoscritte	
	Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate secondo	
	le modalità previste dall'organo amministrativo o	
	dall'assemblea in caso di amministratore unico. Le quote dei	
	soci sovventori debbono essere versate totalmente all'atto	
	della sottoscrizione. Le quote nominative detenute dai soci	
	sovventori potranno essere trasferite purchè interamente	
	liberate e subordinatamente all'espresso gradimento della	
	cooperativa nei confronti dell'acquirente.	
	Articolo 22 - Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione	

	dell'organo amministrativo o dell'assemblea in caso di	
	amministratore unico. Il socio che intenda trasferire la	
	propria quota deve darne comunicazione all'organo	
	amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa	
	autorizzazione dell'organo amministrativo o dell'assemblea in	
	caso di amministratore unico, la cessione può essere	
	effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal	
	socio. Il provvedimento deve essere comunicato al socio entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i	
	quali il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i	
	requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione dei soci.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, si deve motivare la	
	relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al	
	socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta	
	giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure	
	arbitrali di cui all'articolo 35.	
	Articolo 23 - Bilancio e destinazione dell'utile	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri	
	stabiliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	

	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto nel	
	presente statuto la destinazione degli utili.	
	In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le	
	seguenti disposizioni di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento	
	degli utili netti annuali.	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere	
	corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per	
	cento).	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale	
	sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del	
	sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea, purchè nei limiti delle variazioni	
	dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo	
	per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate	
	dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli	
	utili stessi sono stati prodotti.	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà	
	stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non	
	potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita	
	dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti	
	della prevalenza.	

	e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;	
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	
	TITOLO VIII - GLI ORGANI SOCIALI	
	Articolo 24 - L'Assemblea dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare.	
	L'assemblea ordinaria:	
	1. approva il bilancio consuntivo;	
	2. nomina l'organo amministrativo;	
	3. procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto	
	deputato al controllo contabile;	
	4. determina la misura degli eventuali compensi da	
	corrispondere agli amministratori per la loro attività	
	collegiale, ai sindaci e al soggetto incaricato del controllo	
	contabile;	
	5. approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	6. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e dei soggetti incaricati del controllo contabile;	
	7. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione	

	sociale che siano riservati alla sua competenza dalla legge o	
	dal presente statuto.	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare:	
	1. sulle modifiche dell'atto costitutivo;	
	2. sulla nomina, sostituzione e fissazione dei poteri dei	
	liquidatori;	
	3. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge	
	alla sua competenza.	
	Articolo 25 - Convocazione	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data	
	della prima e della seconda convocazione, da comunicare ai	
	soci tramite lettera raccomandata da inviare almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza o tramite altro mezzo scritto	
	idoneo a dimostrarne l'effettivo recapito e ricevimento da	
	parte di tutti i soci almeno sei giorni prima dell'adunanza.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto,	
	gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove previsti.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta	
	a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	

Assemblee.	
Articolo 26 - Quorum deliberativo	
In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita	
quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
soci aventi diritto al voto.	
In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente	
costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente,	
a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
giorno, salvo che per le materie per le quali siano previste	
maggioranze qualificate a norma di legge o del presente	
statuto e salvo che per deliberare sullo scioglimento e la	
liquidazione della società, per cui occorrerà la presenza	
diretta o per delega di almeno un quarto dei voti spettanti	
ai soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre	
quinti dei voti presenti o rappresentati.	
Articolo 27 - Votazioni	
Per le votazioni si procederà con il sistema della alzata di	
mano o per divisione. Per le elezioni delle cariche sociali o	
quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo	
diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della	
votazione a scrutinio segreto.	
Articolo 28 - Diritto di voto	
Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino	

	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Il socio può	
	farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, non	
	Amministratore, né Sindaco, qualora nominati, ma che abbia	
	diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio non può	
	rappresentare più di tre soci. Le deleghe debbono essere	
	menzionate nel verbale delle assemblee e conservate fra gli	
	atti sociali.	
	Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia la	
	quota posseduta. Per i soci speciali valgono le limitazioni	
	di cui all'art. 9. Il socio persona giuridica deve essere	
	rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha da uno	
	a tre voti, secondo quanto deliberato in sede di ammissione.	
	Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle	
	Assemblee e conservate fra gli atti sociali.	
	Articolo 29 - Svolgimento delle Assemblee	
	L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa.	
	L'assemblea può nominare un Segretario, e, quando	
	occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono	
	constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal	
	Segretario. Il verbale delle assemblee straordinarie deve	
	essere redatto dal Notaio.	
	TITOLO IX - L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ	
	Articolo 30 - Organo amministrativo	
	La cooperativa é amministrata da un Consiglio di	

	Amministrazione, composto da un minimo di tre membri .	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di	
	Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. Il	
	Consiglio di Amministrazione resta in carica per un periodo	
	di tre anni , ed i suoi membri sono rieleggibili. Qualora non	
	vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il	
	Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un	
	presidente ed eventualmente un vicepresidente che lo	
	sostituisca temporaneamente in caso di assenza o impedimento.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La	
	convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo	
	e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i	

	sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle	
	deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria	
	la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica;	
	le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si	
	intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige	
	un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se	
	nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle	
	decisioni degli amministratori.	
	Al Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione della	
	società.	
	Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo	
	Amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali preventivi	
	con le relative relazioni; in occasione del bilancio di	
	esercizio, spetterà agli amministratori illustrare ai soci i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o	
	alle azioni che si intendano intraprendere per riacquistare	
	il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'art. 2545-octies c.c., e nella medesima relazione	
	l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi	

	soci;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dal presente	
	statuto per sottoporli all'assemblea dei soci;	
	d) deliberare sulla stipula di tutti gli atti e contratti di	
	ogni genere inerenti all'attività sociale;	
	e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed	
	ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la	
	Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre Cooperative;	
	f) deliberare sul conferimento di procure per determinati	
	atti o categorie di atti;	
	g) assumere e licenziare il personale della Società,	
	fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	i) nominare uno o più coordinatori, ed in generale,	
	attribuire competenze e funzioni a soci e a terzi, anche	
	conferendo loro procure speciali e/o generali, al fine di	
	svolgere i compiti loro assegnati;	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria a	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per	
	quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto,	
	siano riservati alla Assemblea generale.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,	

	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dagli articoli 2475, comma 5, e 2544 del codice	
	civile.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione	
	siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il	
	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di	
	azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di	
	una partecipazione rilevante in altra società.	
	Articolo 31 - Potere di rappresentanza della Società	
	La rappresentanza della società spetta al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, nonchè al Vicepresidente ed ai	
	Consiglieri delegati, se nominati.	
	TITOLO X - I CONTROLLI	
	Articolo 32 - Il Collegio Sindacale	
	In presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo	
	2543, comma 1, c.c., ovvero per eventuale autonoma e	
	facoltativa decisione della cooperativa, l'assemblea procede	
	alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	

	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di	
	sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si	
	trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. I	
	sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi	
	nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Articolo 33 - Compiti del Collegio Sindacale; il controllo	
	contabile	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	

	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori	
	notizie, anche con riferimento a società controllate,	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
	affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti	
	organi delle società controllate in merito ai sistemi di	
	amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare	
	agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a	
	informazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile,	
	a meno che non sia stato all'uopo incaricato un Revisore	
	contabile o una Società di revisione ai sensi degli articoli	
	2409-bis e seguenti del cod. civ.; nel caso in cui la	
	Cooperativa non abbia nominato il Collegio Sindacale, il	
	controllo contabile deve essere comunque affidato a un	
	Revisore contabile o ad una Società di revisione ai sensi	
	degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	

	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio	
	sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato. Il collegio deve riunirsi	
	almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO XI - CONCILIAZIONE ED ARBITRATO	
	Articolo 34 - Clausola compromissoria	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,	
	comprese quelle relative alla validità delle delibere	
	assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la	
	società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli	
	organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo	
	preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del	
	servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Reggio	
	di Calabria, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e	
	seguenti del d.lgs 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come	

	prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le	
	parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante	
	arbitrato rituale secondo diritto in conformità del	
	regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio	
	di Reggio Calabria che provvederà alla nomina	
	dell'arbitro/arbitri.	
	TITOLO XII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 35 - Nomina dei liquidatori	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà	
	procedere alla nomina di tre liquidatori, scegliendoli anche	
	fra i soci, stabilendone i poteri.	
	Articolo 36 - Devoluzione del patrimonio	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, dopo aver	
	dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai	
	soci, come eventualmente aumentato per effetto delle	
	rivalutazioni operate ai sensi dell'art. 7 legge 5992 o delle	
	integrazioni effettuate a titolo di ristorno, nonché i	
	dividendi eventualmente maturati ai sensi alla lettera d) del	
	precedente articolo 23.	
	TITOLO XIII - DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 37 - Regolamenti interni	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo	

49 di 50

[illegible]